EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1974, n. **14**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 15.679 a lire 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.567,90 a L. 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI — LA MALFA — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Ammesso al visto della Corte dei conti. — CARUSO
Registrato il 20 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 101. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1974.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Gioia del Colle.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti i decreti ministeriali del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965 e quello di rettifica del 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 14 settembre 1966, con i quali venivano stabilite, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Gioia del Colle;

Considerato che occorre modificare le caratteristiche dell'aeroporto stabilite con i predetti provvedimenti;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Gioia del Colle, come segue:

Direzione di atterraggio: 320° - 140°;

Lunghezza di atterraggio: superiore ai 1500 metri;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 355 s.l.m.;

Livello medio dei tratti di perimetro aeroportuale corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

lato nord-ovest: mt. 345 s.l.m.;

lato sud-est: mt. 364 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sostituisce a tutti gli effetti quelli precedenti del 3 luglio 1965 e del 13 giugno 1966.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: TANASSI

(1479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1974. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1964, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Visto il provvedimento n. 19/1973 del 22 novembre 1973;

Visto il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 1974 che modifica l'aliquota di imposta di fabbricazione delle benzine;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi ai maggiori costi del greggio verificatisi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento C.I.P n. 19/1973;

Considerata la necessità di aumentare gli sconti sui carburanti ai gestori dei P.V. stradali per tener conto dei maggiori costi di gestione fra i quali quelli di carattere finanziario;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 21 febbraio 1974, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:		Benzina super N.O. 98/100 (RM)	Benzina normale N.O. 84/86 (RM)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Prezzi al consumo per merce daziata - IVA compresa franco distributore alla pompa	L./q.le	35.135	34.545	16.265
	L./hl	26.000	24.700	13.500
2) Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa	L./q.le	31.371	30.844	14.522
	L./hl	23.214	22.054	12.054
3) Merce SIF - SIVA	L./q.le	13.146	12.619	8.546
4) Prezzi per merce daziata SIVA per vendite a grossisti titolari di depositi di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice:				
a) franco raffineria (costiera o interna) e deposito costiero per consegna in autotrenobotte completa . . .	L./q.le	28.258	27.653	—
b) franco costa	L./q.le	—	—	12.855

5) Prezzi di vendita dei carburanti ai gestori degli impianti di erogazione stradale (P.V.).

I prezzi di vendita sono determinati, alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P., ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Le aziende petrolifere venditrici praticheranno al gestore con decorrenza 21 febbraio 1974, i seguenti prezzi massimi, a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. interessato e il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

Classi di erogato		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
a) Fino a 200.000 lt. complessivi	L./hl	21.664	20.690	11 357
b) » » 300.000 » » . .	»	21.814	20.822	11.424
c) » » 450.000 » » . . .	»	21.839	20.844	11 435
d) » » 750.000 » »	»	21.864	20.866	11.446
e) » » 900.000 » »	»	21.879	20.879	11.453
f) » » 1.300.000 » »	»	21.949	20.941	11.485
g) » » 2.100.000 » » . .	»	22.039	21.020	11.525

Nota: SIF si intende prezzo al netto dell'imposta di fabbricazione. SIVA si intende prezzo al netto dell'imposta sul valore aggiunto. FRANCO COSTA si intende prezzo franco raffineria e deposito costiero.

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Peraltro gli sconti sui prezzi di vendita alla pompa, riconosciuti anteriormente al 29 settembre 1973 ai gestori di P.V. che erogano quantitativi superiori ai litri 2.100.000 annui, vanno aumentati nella stessa misura riconosciuta ai gestori di P.V. con erogato inferiore e cioè L./lt 4,50 per la benzina super, L./lt 3,96 per la benzina normale e L./lt 2,02 per il gasolio autotrazione.

Per stabilire la classe di erogato, ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando i seguenti rapporti:

Benzina super 1 : 1
Benzina normale 0,88 : 1
Gasolio 0,45 : 1

I prezzi di vendita saranno rapportati al quantitativo globale dell'anno anche nel caso di cambiamento di gestione dei P.V. durante l'anno solare.

Le aziende petrolifere venditrici possono praticare nelle vendite di carburanti ai gestori di P.V. appoggiati a locali adibiti ad altre attività commerciali, i prezzi previsti fino a 750.000 litri anche per quantitativi complessivi inferiori.

Restano validi fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti col sistema del self service.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 98/100 N.O. (RM) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 4 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

E' obbligatoria per la benzina autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

B) BENZINE SOLVENTI E ACQUARAGIA MINERALE

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore, sono stabiliti come segue:

		Merce daziata IVA compresa	Merce SIF-SIVA
		—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60) .	L./q.le	33.996	12.129
Benzina solvente leggera (60/80) . .	»	33.258	11.470
Benzina solvente media e pesante oltre 80 e inf. a 160 . .	»	32.735	11.003
Acquaragia minerale per la produzione di vernici .	»	13.089	9.187
Acquaragia minerale per altri usi . .	»	19.697	9.187

C) BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, daziata, resa franco serbatoio apparecchio:

		Tipo 80 N.O.		Tipo 100/130 N.O.	
		IVA compresa	IVA esclusa	IVA compresa	IVA esclusa
a) *Per aviazione civile*		—	—	—	—
Aeroporti « A » .	L./hl	24.950	22.277	25.398	22.677
Aeroporti « B »	»	25.174	22.477	25.622	22.877
Aeroporti « C »	»	25.623	22.878	26.070	23.277

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:

Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:

Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Roma-Urbe, Torino-Caselle, Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*		Merce daziata	
		IVA compresa	IVA esclusa
Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore:		—	—
Tipo 80 N.O.	L./hl	24.167	21.578
Tipo 100/130 N.O.	»	24.782	22.127

D) PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce esente da imposta di fabbricazione e IVA):

		Petrolio	Gasolio
		—	—
1) Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) . . .	L./q.le	7.615	7.550
	L./hl	6.092	6.266
2) Prezzo per vendite di merce sfusa, resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	L./q.le	7.265	7.200
	L./hl	5.812	5.976
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore .	L./q.le	7.015	6.950
	L./hl	5.612	5.769

Nessun compenso è dovuto per l'imbarco della merce sfusa a mezzo di impianti di caricazione; solo per la merce infustata può essere richiesto un compenso per l'eventuale facchinaggio dal magazzino o dalla banchina a bordo del natante.

I prezzi di cui sopra non comprendono il compenso orario dovuto, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, al personale di dogana che assiste alle operazioni di carico della merce sui natanti e gli eventuali diritti dovuti alla capitaneria di porto. Il pagamento di tali compensi o diritti deve essere, a richiesta, documentato esibendo le apposite ricevute rilasciate dagli uffici competenti.

Non è compreso inoltre il compenso per l'eventuale assistenza di agenzia per il disbrigo delle pratiche doganali.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

E) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita al netto dell'I.V.A. alle condizioni di merce nuda:

		Benzina normale 84/86 N.O. (RM)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio indice diesel non inf. a 53 I.D.	O.C. viscosità a 50° C. fluidissimo inf. a 3° E	fluido sup. a 3° E fino a 5° E	semi-fluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—	—	—
1) Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	10.278	7.865	7.750	5.490	5.290	5.010
	L.hl	7.349	6.292	6.432	—	—	—
2) Prezzo per vendite di merce sfusa resa franco deposito del grossista abilitato alla vendita diretta	L./q.le	9.778	7.365	7.300	5.040	4.840	4.560
	L./hl	6.991	5.892	6.059	—	—	—
3) Prezzo franco costa per merce posta su mezzo del compratore	L./q.le	9.428	7.015	6.950	—	4.490	4.210
	L./hl	6.741	5.612	5.769	—	—	—

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

I comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo di consegna a domicilio del cliente. Nel caso, aggiungeranno al prezzo al consumo sopra indicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore al domicilio del cliente stesso.

I prezzi franco domicilio del consumatore potranno essere maggiorati solo dell'eventuale nolo o compenso per l'uso di appositi serbatoi, forniti dal rivenditore per facilitare l'immagazzinaggio della merce a domicilio del cliente.

F) PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO - GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO E OLII COMBUSTIBILI FLUIDI, SEMIFLUIDI E DENSI PER FORNI E CALDAIE

A) *Prezzi base per tutto il territorio nazionale.*

Prezzi franco costa, IVA esclusa, per merce nuda posta su mezzo del compratore.

	Petrolio L./q.le	Gasolio L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C. sup. a 3° E fino a 5° E fluido L./q.le	sup. a 5° E fino a 7° E semifluido L./q.le	denso L./q.le	con contenuto di zolfo inf. all'1% denso B.T.Z. L./q.le
1) Prezzi di vendita:	—	—	—	—	—	—
per merce daziata	7.065	7.000	4.540	4.345	3.500	4.300
per merce SIF-SIVA	7.015	6.950	4.490	4.210	3.420	4.295
2) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:						
Inferiori a 10.000 tonn.	7.015	6.925	4.490	4.295	3.450	4.250
Superiori a 10.000 tonn.	7.015	6.900	4.465	4.295	3.450	4.250

I prezzi degli olii combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° settembre-30 aprile è consentita una maggiorazione sui prezzi, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 100 al q.le per il petrolio, L. 80 al q.le il gasolio e L. 40 al q.le per l'olio combustibile fluido.

Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto del petrolio, del gasolio e dell'olio combustibile fluido uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo (determinate in base alle tariffe chilometriche calcolate secondo le norme esecutive diramate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896) e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate. In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente e in seconda istanza dal C.I.P.

B) *Prezzi locali al consumo.*

Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente agli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo autotrenobotte completo, i prezzi massimi di cui al punto 1) maggiorati delle incidenze indicate appresso nei casi di ritiri da raffineria o depositi interni, possono essere aumentati delle spese di trasporto da concordare tra le parti o, in mancanza, da stabilirsi dal C.P.P. o in seconda istanza dal C.I.P.

I comitati provinciali dei prezzi (C.P.P.) stabiliranno negli altri casi i prezzi al consumo validi per tutta la provincia: al dettagliante per il petrolio e, a domicilio del consumatore, per il gasolio e per gli olii combustibili, aggiungendo ai prezzi per merce daziata di cui al precedente punto 1), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri relative al periodo 1° settembre-30 aprile:

a) Le spese di trasporto al q.le per autotrenobotte completo dalla raffineria costiera o deposito costiero più vicino o più favorevole ai depositi interni dei grossisti o a domicilio del cliente per gli olii combustibili semifluido e denso, calcolate secondo le norme esecutive diramate dal Presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Per le province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, le spese di trasporto saranno determinate con riferimento al punto di approvvigionamento più vicino o più favorevole tenendo però conto che, per quest'ultimo, i prezzi di vendita per merce daziata di cui al punto 1), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporti terrestri relative al periodo 1° settembre-30 aprile, vanno maggiorati delle seguenti incidenze a quintale per tener conto del trasporto via oleodotto:

	Dal maggio all'agosto L./q.le	Dal settembre all'aprile L./q.le
1) Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa fra 25 e 80 chilometri dalla costa	20	40
con distanza compresa fra 80 e 200 chilometri dalla costa	45	100
con distanze superiori a 200 chilometri dalla costa e per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	75	130
2) Per ritiri da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanze comprese fra 25 e 80 chilometri	30	60

b) Le seguenti maggiorazioni:

Per il petrolio illuminante e riscaldamento.

Per le spese relative al confezionamento della merce in canistri, cauzionati a rendere, da litri 20 - IVA esclusa a canistro . . . . L. 200

Per spese di trasporto della merce confezionata come sopra dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante - IVA esclusa . . . . » 120

Per margine al dettagliante - IVA esclusa - a canistro . » 180

I C.P.P. fisseranno il prezzo al consumo franco magazzino del dettagliante per merce confezionata in canistri da 20 litri. Il dettagliante deve esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Tale prezzo massimo deve essere riportato, ben visibile, su ogni canistro, con targhette fornite dal grossista confezionatore, a cura dell'operatore che effettua la vendita diretta al consumo.

Il dettagliante può chiedere un compenso, adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Quando la consegna a domicilio è effettuata da grossisti o rivenditori non dettaglianti il prezzo di vendita del petrolio a canistro non può superare quello stabilito per le vendite franco magazzino del dettagliante.

Per il gasolio riscaldamento e l'olio combustibile fluido per forni e caldaie.

	Gasolio L./q.le	Gasolio L./hl	O.C. fluido L./q.le	O.C. fluido L./hl
	—	—	—	—
1) Per consegne frazionate non superiori comunque a lt. 4 mila .	800	664	737	674
2) Per consegne di oltre 4 mila lt.	655	544	600	549
3) Per consegne in autotrenobotte	510	423	462	423

Per gli olii combustibili semifluidi e densi.

Per le consegne inferiori all'autotrenobotte completo di merce proveniente da deposito interno L./q.le 100 più le spese di trasporto da quest'ultimo a domicilio del cliente, calcolate secondo le norme di esecuzione previste al punto *a*).

c) L'I.V.A. del 12% da applicarsi sui prezzi massimi calcolati secondo le norme di cui sopra.

I comitati provinciali prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'I.V.A. ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia al q.le sia ad ettolitro.

G) BITUMI

Prezzi franco costa - I.V.A. esclusa - per merce posta su mezzo del compratore in autotreno completo.

1) *Bitume stradale e industriale.*

	Sfuso L./q.le	Fusti ad 1 fondo L./q.le	Fusti a 2 fondi L./q.le	Sacchi carta L./q.le
	—	—	—	—
Con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C .	4.650	5.450	5.650	—
Con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	5.050	5.850	6.050	—
Con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C .	5.250	6.050	6.250	—
2) *Bitume ossidato.*				
Fino a 75°C punto di rammollimento P & A	5.650	6.450	6.650	6.450
Da 75 a 105 punto di rammollimento P & A .	5.850	6.650	6.850	6.650
Da 105 a 130 punto di rammollimento P & A	6.050	6.850	7.050	6.850
Oltre 130 punto di rammollimento P & A	6.450	7.250	7.450	7.250

3) *Bitumi ossidati speciali.*

	L./q.le
Con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C a penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	6.650
Con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a —5°C	6.650
Con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130° C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	6.650

H) PRODOTTI DESTINATI

Prezzo al netto di I.V.A alle condizioni di merce nuda posta su mezzo di trasporto del compratore.

a) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato:

	Benzina super N.O. 98/100 L./q.le	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile viscosità a 50° C: diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—	—	—
Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero	10.033	9.428	6.950	5.650	4.490	4.210	3.420
Prezzo franco raffineria interna .	10.033	9.428	6.995	5.695	4.535	4.255	3.465
Prezzo franco deposito interno .	10.283	9.678	7.245	5.945	4.785	4.505	3.715

b) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

	Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le	Petrolio a 32 N.O. L./q.le	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
	—	—	—	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata) .	11.088	8.335	7.030	5.730	4.540	4.290	3.500
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata) . .	11.088	8.380	7.075	5.775	4.585	4.335	3.545
Prezzo franco deposito interno (merce daziata) .	11.338	8.630	7.325	6.025	4.835	4.585	3.795

c) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

d) a motori per generare direttamente o indirettamente energia elettrica purché la potenza installata non sia inferiore a kw 1:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C: diesel extra L./q.le	fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	Denso oltre 7° E: A.T.Z. L./q.le	B.T.Z. L./q.le
	—	—	—	—	—	—
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	7.030	5.730	4.540	4.290	3.500	4.300
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	7.075	5.775	4.585	4.335	3.545	4.345
Prezzo franco deposito interno (merce daziata) .	7.325	6.025	4.835	4.585	3.795	4.595

e) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

f) all'industria della calciocianamide:

	Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le	diesel extra L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera e deposito costiero	6.950	5.650	4.490	4.210	3.420
Prezzo franco raffineria interna	6.995	5.695	4.535	4.255	3.465
Prezzo franco deposito interno	7.245	5.945	4.785	4.505	3.715

g) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

	Gasolio I.D. non inf. 53 L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	6.950
Prezzo franco raffineria interna	6.995
Prezzo franco deposito interno	7.245

h) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

	diesel extra L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata)	5.730	4.540	4.290	3.500
Prezzo franco raffineria interna (merce daziata)	5.775	4.585	4.335	3.545
Prezzo franco deposito interno (merce daziata)	6.025	4.835	4.585	3.795

i) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e

l) alla produzione di bitumi solidi naturali:

	diesel extra L./q.le	Olio combustibile visc. a 50° C fluido sup. a 3° E fino a 5° E L./q.le	semifluido sup. a 5° E fino a 7° E L./q.le	denso oltre 7° E L./q.le
Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero	5.650	4.490	4.210	3.420
Prezzo franco raffineria interna	5.695	4.535	4.255	3.465
Prezzo franco deposito interno	5.945	4.785	4.505	3.715

I prezzi franco raffineria interna o deposito interno relativi all'O.C. fluido, semifluido, denso possono essere maggiorati di L. 55 al q.le nel periodo 1° settembre-30 aprile.

I prezzi degli oli combustibili destinati agli usi di cui ai punti *d*) ed *h*) si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente, non superiore, in ogni caso, alle spese di trasporto calcolate secondo le norme di esecuzione di cui al capitolo *F*), paragrafo *B*), punto *a*).

I) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./q.le 100 per le benzine; L./q.le 95 per il petrolio; L./q.le 75 per il gasolio e L./q.le 70 per gli olii combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione sui prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo fra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne effettuate su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 80 al q.le.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al punto 2), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° settembre-30 aprile e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *F*), paragrafo *B*), punto *a*).

L) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce nuda, possono essere maggiorati di L. 200/q.le per i carburanti e di L. 150/q.le per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso, riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Per la conversione da peso a volume si applicano le seguenti densità:

Benzina super	0,740
Benzina normale	0,715
Benzina avio	0,703
Petrolio	0,800
Gasolio	0,830
O.C. fluido	0,915

Il prezzo al litro al consumatore può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nella determinazione dei prezzi provinciali i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 10 marzo corrente anno, alla regolazione dei prezzi locali di vendita che avranno decorrenza dal 21 febbraio corrente anno attenendosi anche alle norme esecutive già diramate con circolare del C.I.P.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 20 febbraio 1974

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
DE MITA

(1550)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1974:

Rescio Antonio, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce.

Pallara Antonio Giuseppe, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Calimera, distretto notarile di Lecce.

Rossi Domenico, notaio residente nel comune di Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce.

Soldani Giancarlo, notaio residente nel comune di Palmi, e trasferito nel comune di Verbania Intra, distretto notarile di Verbania.

Marcoz Guido, notaio residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Morgex, stesso distretto.

Divisa Stefano, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Gioia Tauro, stesso distretto.

(1481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pavia n. 7658/1ª in data 20 novembre 1973, l'Università di Pavia è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad acquistare, al prezzo di L. 290.000.000, un immobile urbano di proprietà della società MA-PA di Pavia, iscritto alla partita n. 15466 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Pavia, sez. A, foglio 3, categ. B/8, rendita catastale L. 60.000, da destinare a mensa universitaria.

(1511)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Annamaria Gazzola, nata a Milano, il 26 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 19 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1506)

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Angelo Criscuolo, nato ad Agerola (Napoli) il 21 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina veterinaria rilasciato dall'Università di Napoli il 23 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1510)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 13 aprile 1972, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Alle persone sottoindicate, è concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per l'opera meritoria svolta nell'agosto-settembre 1971 in Bari:

Montesanti dott. Pietro, vice prefetto;

Cellie dott. Egidio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferorelli dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Montalbano dott. Paolo, commissario capo di Pubblica sicurezza;

Bergamo dott Achille, commissario capo di Pubblica sicurezza;

D'Agostino dott. Lorenzo, presidente del comitato della C.R.I. di Bari.

(1432)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di San Giorgio Piacentino

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 133 del 28 gennaio 1974 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza) con deliberazione n. 64 del 15 settembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1468)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740490)